

Edizione di giovedì 7 settembre 2023

NEWS DEL GIORNO

Convenzione Inps – SMARTJOB PRO: le modalità attuative
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Esonero contributivo in favore del lavoratore: nuove istruzioni INPS
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Chiarimenti per cumulo incentivo assunzioni NEET 2023
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Prestazioni aggiuntive in rapporti di pubblico impiego privatizzato
di Redazione

BLOG

Il diritto alle ferie è sempre soggetto ad approvazione
di Evangelista Basile

NEWS DEL GIORNO

Convenzione Inps – SMARTJOB PRO: le modalità attuative

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 1° settembre 2023, n. 78](#), ha reso note le modalità attuative della convenzione siglata con l'associazione datoriale SMARTJOB PRO, sottoscritta in data 28 giugno 2023.

La circolare n. 78/2023 intende fornire le modalità attuative della riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche, la quale a sua volta, prevista sulla base dello schema generale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022, ha per ora durata sino al 31 dicembre 2024, con la previsione di una possibile proroga per un ulteriore triennio, previa specifica proposta dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'Inps mediante PEC.

Possono avvalersi del servizio i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

Nello specifico, il diritto al versamento dei contributi sindacali mediante il prelievo della relativa trattenuta può essere fatto nei confronti di coloro che percepiscano un trattamento di pensione diretta, indiretta, di reversibilità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, così come di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza.

La formalizzazione dell'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica dell'apposita delega all'Inps.

In ogni caso il rapporto associativo intercorre direttamente tra pensionato/associato, ed Organizzazione sindacale, anche con riferimento all'eventuale gestione della revoca della suddetta delega.

Di norma la delega deve essere presentata contestualmente alla domanda di pensione, venendo anche ammessa la possibilità di inoltrare successivo all'inizio della riscossione del trattamento; in questo secondo caso la prima trattenuta sarà operata in concomitanza della prima rata di pensione non estratta, ovvero entro tre mesi dal rilascio della delega per le gestioni pubbliche.

La circolare specifica poi gli importi percentuali delle trattenute che saranno pari a:

- 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo FPLD

- 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al punto precedente ed entro il doppio della misura del citato trattamento FPLD
- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento FPLS.

Master di specializzazione

Pensioni e consulenza previdenziale

Scopri di più

NEWS DEL GIORNO

Esonero contributivo in favore del lavoratore: nuove istruzioni INPS

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio 10 agosto 2023 n. 2924](#), ha fornito ulteriori chiarimenti sull'aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

L'esonero contributivo in trattazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l'incentivo Neet disciplinato dal decreto lavoro. L'agevolazione, inoltre, risulta cumulabile con l'esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dalla Legge di bilancio 2022.

Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le suddette misure di esonero, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% e, sulla quota di contribuzione lvs residua a carico della lavoratrice potrà essere operata l'ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali. Laddove ricorrano i presupposti per l'operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale "ELAM"). Conseguentemente, l'esonero lvs nella misura prevista dal decreto lavoro trova applicazione solo nei limiti della residua contribuzione dalla stessa dovuta e non si potrà fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi lvs di spettanza della lavoratrice.

Seminario di specializzazione

Costo del lavoro e budget del personale

Scopri di più

NEWS DEL GIORNO

Chiarimenti per cumulo incentivo assunzioni NEET 2023

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio 10 agosto 2023 n. 2923](#), ha diramato ulteriori precisazioni, in materia di cumulabilità dell'incentivo NEET con l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'Ivs a carico del lavoratore.

La riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all'assunzione. Pertanto, la riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all'applicazione dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'Ivs a suo carico.

Viene inoltre ribadito, con riferimento all'ordine di elaborazione delle richieste, che le richieste che pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.

In particolare:

- le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il 30 luglio 2023 e pervenute entro il 15 agosto 2023 saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione;
- le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 31 luglio 2023 saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall'Inps – contrassegnate dallo stato di "Aperta" – e saranno suscettibili di annullamento a opera dello stesso interessato; se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Master di specializzazione

Welfare aziendale e politiche retributive

Scopri di più

NEWS DEL GIORNO

Prestazioni aggiuntive in rapporti di pubblico impiego privatizzato
di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 23 giugno 2023, n. 18063, ha stabilito che in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni «aggiuntive» ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge 402/01 convertito con modifiche nella Legge 1/2002, è subordinato al ricorrere dei presupposti tipici di esse e dunque all'autorizzazione regionale, anche a fini organizzativi e di spesa, alla presenza in capo ai lavoratori così impiegati di requisiti soggettivi e ad un'apposita determinazione tariffaria. Tuttavia, lo svolgimento oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, pur in mancanza dei menzionati presupposti, comporta il diritto al riconoscimento del compenso corrispondente alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, in quanto la presenza del consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'articolo 2126 c.c., in relazione all'articolo 2108 c.c., a nulla rilevando, se non per quanto attiene alla responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione, il superamento anche di limiti o di regole riguardanti la spesa pubblica, in presenza di una prestazione così acconsentita e resa.

BLOG

Il diritto alle ferie è sempre soggetto ad approvazione

di **Evangelista Basile**

Con la sentenza n. 13482 del 17.05.2023, la Cassazione afferma che, anche laddove il CCNL preveda il diritto del lavoratore a fruire di ferie o aspettativa in presenza di determinate circostanze, è necessario che la relativa richiesta venga approvata dal datore, non essendo ravvisabile un obbligo di concessione automatica delle stesse.

Nel caso di specie, la lavoratrice ricorrente era stata licenziata per giustificato motivo soggettivo (così prevede il CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie pacificamente applicabile al rapporto di lavoro) per assenza ingiustificata protrattasi per oltre 20 giorni.

Impugnato il recesso, la lavoratrice ha domandato che venisse accertata l'illegittimità del licenziamento poiché la Società non avrebbe tenuto conto del proprio obbligo di concedere le ferie o l'aspettativa non retribuita in considerazione delle esigenze di salute della lavoratrice (essendo quest'ultima affetta da sindrome depressiva maggiore con chiusura relazionale).

Il ricorso veniva rigettato in ogni fase e grado del giudizio per approdare dunque innanzi la Cassazione che – confermando la precedente sentenza – ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte territoriale dell'articolo 31 del CCNL Mobilità, applicabile al caso di specie, nella parte in cui sono stati ritenuti necessari, ai fini della concessione delle ferie o dell'aspettativa, sia la domanda per iscritto del lavoratore che il provvedimento di concessione del datore di lavoro. A detta della Corte, tale interpretazione è infatti non solo conforme al dato letterale della disposizione contrattuale collettiva ma anche del tutto compatibile, sotto il profilo logico sistematico, con il principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione che, attribuendo all'imprenditore il potere direttivo e gerarchico in ordine alla organizzazione dell'impresa, comunque gli conferisce un potere di controllo sulla valutazione delle relative istanze (perché magari le ferie non sono state maturate o per carenza dei presupposti in ordine alla concessione dell'aspettativa) sicché non è consentito ravvisare un obbligo automatico nella concessione delle stesse.

Sulla scorta di tali presupposti, dunque, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della dipendente e confermato la piena legittimità del licenziamento irrogato.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più